

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dagli **Ill.mi Sigg.ri Magistrati:**

**Dott. NAPPI Aniello - Presidente -
Dott. FERRO Massimo - rel. Consigliere -**

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SOCIETA' DEBITRICE

- *ricorrente* -

contro

FALLIMENTO

- *intimato* -

BANCA

- *intimati* -

per la cassazione della sentenza App. Napoli 22.7.2010, n. (omissis)/2010 nel proc. R.G. (omissis)/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 20 aprile 2016 dal Consigliere Relatore Dott. Ferro Massimo;

udito l'avvocato (omissis) per il ricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. (omissis) che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società debitrice impugna la sentenza App. Napoli 22.7.2010 n. (omissis)/2010 che, rigettando il proprio reclamo avverso la sentenza Trib. Benevento 22.9.2009, n. (omissis)/2009 che ne aveva dichiarato il fallimento, confermò la impugnata declaratoria, così non condividendo la dedotta mancanza del requisito oggettivo di cui alla L. Fall., art. 5 e la pretesa violazione, da parte del primo giudice, della regola di sospensione della procedura prefallimentare quale connessa all'essere la parte, in quanto vittima dei reati di estorsione e usura, beneficiaria del predetto effetto protettivo.

Ritene la corte d'appello, in primo luogo, la inapplicabilità della sospensione, per come disciplinata dalla L. n. 44 del 1999, art. 20, comma 4, al procedimento per la dichiarazione di fallimento nella sua interezza, ostandovi la lettera della norma, insuscettibile di estendersi oltre le procedure esecutive singolari.

In ogni caso, in via di fatto, anche i crediti dei lavoratori istanti per il fallimento erano scaduti da oltre 300 giorni all'atto della dichiarazione di fallimento, il reclamante non aveva puntualmente riferito ad uno specifico periodo la pretesa attività usuraria delle banche ed infine, anche a considerare decorrente detto termine dalle denunce di reato dell'ottobre 2008, il giudice aveva rinviato la decisione ad un periodo ancora posteriore, derivandone perciò il superamento della questione del mancato parere del Prefetto e della decorrenza del termine dei 300 giorni.

Quanto all'insolvenza, la pur indimostrata pretesa di 320 mila Euro verso le banche per il rimborso di interessi assunti quali anatocistici ed usurari, non poteva sottacere la rilevante esposizione debitoria per TFR e crediti di lavoro, come ammesso dalla relazione al bilancio del 2007, che dava atto della sospensione dell'attività e dei licenziamenti del 20 dicembre 2007 e senza che peraltro tale situazione fosse nel citato documento riferita in modo esclusivo alle condotte delle banche.

Il ricorso è affidato a tre motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il PRIMO MOTIVO il ricorrente deduce la violazione di legge, quanto alla L. n. 44 del 1999, art. 20, comma 4, ove la sentenza impugnata ha erroneamente escluso che la norma di sospensione potesse riguardare anche i procedimenti per la dichiarazione di fallimento, attesa la *ratio* protettiva del debitore vittima di usura od estorsione a proseguire l'attività e cercare i fondi per soddisfare i creditori.

Con il SECONDO MOTIVO viene dedotta la violazione di legge, quanto alla L. Fall., art. 5, per il comportamento illegittimo del ceto bancario ed i suoi riflessi sui debiti finali.

Con il TERZO MOTIVO viene contestato il vizio di motivazione, laddove la corte d'appello ha errato nel non considerare che la riassunzione dei giudizi civili, da parte della curatela e verso le banche, e la non ammissione al passivo di queste, facevano supporre un giudizio del giudice delegato di non condivisione della declaratoria di fallimento e la congettura per cui la società, con le elargizioni richieste, avrebbe superato la propria crisi.

1. Il PRIMO MOTIVO è infondato, opponendosi al suo accoglimento l'indirizzo, consolidato nella vigenza dell'impianto originario della L. n. 44 del 1999 per la parte *ratione temporis* applicabile, per cui, poiché la procedura prefallimentare non ha natura esecutiva ma cognitiva, in quanto, prima della dichiarazione di fallimento, non può dirsi iniziata l'esecuzione collettiva (così come, prima del pignoramento, non può dirsi iniziata l'esecuzione individuale), ne consegue che il procedimento per la dichiarazione di fallimento non resta soggetto alla sospensione dei procedimenti esecutivi prevista dalla L. n. 44 del 1999, art. 20, comma 4, in favore delle vittime di richieste estorsive e dell'usura (Cass. 5259/2015, 6309/2014, 22756/2012, 8432/2012).

2. Il SECONDO MOTIVO è infondato poiché, per un verso, la sospensione dei procedimenti pendenti, in favore del soggetto vittima di richieste estorsive o di usura, prevista dalla citata L. 23 febbraio 1999, n. 44, art. 20, comma 4, (a tenore del quale sono sospesi per la medesima durata di cui al comma 1 (cioè per 300 giorni) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate), può riguardare singoli crediti oggetto degli specifici provvedimenti amministrativi previsti dal comma 7 della norma in esame, senza tuttavia pregiudicare la potestà del

Sentenza, Cassazione civile, sez. prima, Pres. Nappi – Rel. Ferro, 18 maggio 2016, n. 10172

giudice, una volta riscontrata l'insolvenza comunque dell'imprenditore ai sensi della L. Fall., art. 5 e dunque con riguardo ad ogni altra generalità di debiti, di dichiararne il fallimento (Cass. 2541/2016).

Dall'altro lato, la sentenza ha escluso che la stessa debitrice imputasse alle responsabilità esclusive delle banche il proprio stato di crisi e, sul punto, non ha individuato la porzione di indebitamento non bancario comunque estranea ad usurarietà o estorsività della rispettiva causazione (nemmeno allegata quanto ai fatti determinativi, per sintesi di circostanze, date e durata) isolandone, per detta entità, la prospettiva solutoria quale prescindente dall'indebitamento bancario.

Il ricorrente si è invero limitato ad invocare non solo una tutela pregiudiziale assoluta dal processo di accertamento dell'insolvenza, tra l'altro attivato dalla iniziativa prefallimentare di creditori non bancari, e senza perciò alcuna distinzione tra essi, ma ha anche omesso di precisare una alternativa nozione inevitabilmente selettiva della sua insolvenza, contraddetta nell'ambito di un generico richiamo ad un vago principio deterministico per cui le condotte bancarie avrebbero comunque generato ogni propria difficoltà finanziaria, in ciò risolvendosi la tesi in netta contrarietà al pacifico operare oggettivo della clausola di cui alla L. Fall., art. 5 (Cass. 7252/014).

3. Il TERZO MOTIVO è inammissibile perché generico, non riportando - a significarne la non novità - in quali forme la relativa censura sia stata rappresentata al giudice dell'appello e con quale tempestività di deduzione e comunque esso si traduce in mere congetture, del tutto prive di ogni correlazione a fatti storici, oltre che ampiamente smentite dagli accertamenti sull'insolvenza condotti dalla corte d'appello, in punto di piena autonomia di essa anche rispetto alle stesse esposizioni bancarie.

Il ricorso va dunque rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2016

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*